



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 10/07/2001

REGOLAMENTO REGIONALE 20 GIUGNO 2001, N. 6

"Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente d'ella Repubblica 10 febbraio 2000, n.361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 7 del predetto Decreto che dispone l'istituzione da parte delle regioni del registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione n. 627 dell'8 giugno 2001 adottata dalla Giunta regionale di approvazione del presente Regolamento;

Visto l'art. 15 della Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.

Art. 2

(Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica)

1. L'acquisto della personalità giuridica avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito dal Presidente della Giunta regionale che individua l'Ufficio della Presidenza a cui sono affidate la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, nonché il Funzionario delegato alla sua numerazione e vidimazione.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al Presidente della Giunta Regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
3. Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica privata è avviato con l'assegnazione della domanda al Settore o all'Ufficio competente per materia nell'ambito dell'organizzazione regionale, per l'espletamento della relativa attività istruttoria.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del Dirigente, ai sensi della 241/90 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue:
 - che l'attività dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del DPR n. 616/77;
 - che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
 - che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente;
 - che lo scopo sia possibile e lecito;
 - che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
5. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di appartenenza l'adozione dell'Atto Dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi 10 giorni.
6. Non oltre 10 giorni dalla data di adozione dell'Atto dirigenziale, il responsabile del procedimento provvede alla notifica dell'Atto Dirigenziale esecutivo all'Ufficio della Presidenza della Giunta regionale incaricato della tenuta del Registro, unitamente ai dati e agli elementi necessari all'iscrizione dell'ente nello stesso.
7. L'Ufficio incaricato della tenuta del Registro provvede nei successivi venti giorni alla iscrizione e alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione al legale rappresentante dell'ente riconosciuto.
8. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore l'adozione del provvedimento di nullaosta alla iscrizione nel Registro regionale.
9. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato, mediante l'adozione di apposito atto deliberativo che ne disponga l'iscrizione nel Registro regionale.

Art.3

(Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo)

1. Le registrazioni delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo avvengono con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'art. 2, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2 Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 4

(Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive)

1. In luogo della documentazione da allegare alla domanda per le finalità del presente regolamento, il fondatore o coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, sottoscrittori della domanda di riconoscimento, potranno produrre autocertificazioni e dichiarazioni, ove le disposizioni in materia lo consentano.

2. Il responsabile del procedimento accerterà la ammissibilità delle dichiarazioni rese in luogo della documentazione, dandone motivata comunicazione ai richiedenti in caso negativo.

3. I richiedenti dovranno produrre la documentazione richiesta dal responsabile del procedimento nei successivi trenta giorni, trascorsi i quali la domanda avanzata si intende negata, senza obbligo di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

Art. 5

(Registro)

1. Il registro regionale di cui all'art.1 del presente regolamento è composto nei modi descritti dall'art. 3 del DPR 10.2.2000, n. 361 e contiene, per ogni persona giuridica iscritta, le indicazioni degli elementi identificativi elencati dall'art. 4 del medesimo decreto, nonché le informazioni e le annotazioni afferenti il procedimento amministrativo relativo.

Art. 6

(Estinzione della persona giuridica)

1. L'Ufficio della Presidenza incaricato della tenuta e conservazione del registro regionale accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7

(Indirizzo, coordinamento e attività ispettiva)

1. All'Ufficio della Presidenza incaricato dalla tenuta e conservazione del Registro regionale di cui al presente regolamento è attribuita la funzione di indirizzo applicativo della normativa in materia di riconoscimento e iscrizione delle persone giuridiche private, di coordinamento e raccordo con i responsabili dei procedimenti amministrativi ai fini della semplificazione, snellimento e uniforme applicazione delle procedure, nonché il raccordo con le prefetture per lo scambio delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A ciascun Settore regionale competente per materia sono attribuite in via ordinaria le funzioni amministrative di vigilanza e quelle ispettive per quanto concerne la verifica del perseguimento da parte delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale delle finalità statutarie, mediante relazioni da

rendersi, all'occorrenza, alla Giunta regionale per il tramite del Presidente.

3. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate d'intesa con l'Ufficio della Presidenza presso cui è istituito il Registro che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed impulso delle azioni relative.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 giugno 2001

RAFFAELE FITTO

"La Commissione di Controllo, nella seduta del 26 giugno 2001, con nota n. 779, non riscontra vizi di legittimità".